

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

# Deliberazione del Consiglio Comunale

(N. 8 DEL 06/02/2018)

Oggetto: VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2018** il giorno **06** del mese di **febbraio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 16 Assenti: 9

LUTZU ANDREA ANGIOI ANGELO ATZENI DANILO CABRAS VERONICA CADAU PATRIZIA	Presente Presente Presente Presente Presente	MASIA MONICA MUREDDU LUIGI MURU ANDREA OBINU MARIA ORRU' STEFANIA	Assente Assente Presente Assente Assente
CANOPPIA MARINELLA	Presente	PECORARO VINCENZO	Assente
CERRONE CARLO	Presente	PUDDU GIUSEPPE	Presente
FAEDDA LUCA FEDERICO	Assente Presente	PUSCEDDU LORENZO	Presente
FRANCESCO	rreserre	RICCIO ANDREA	Assente
FRANCESCHI	Presente	SANNA EFISIO	Presente
ANTONIO		SOLINAS GIULIA	Presente
IATALESE ANTONIO	Assente	TATTI DAVIDE	Presente
LICANDRO MAURO	Presente	RINALDO	
SALVATORE		URAS ANNA MARIA	Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

Segretario: MELE LUIGI



In apertura di seduta, alle ore 17:57.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale. Sono presenti nr. 16 e assenti nr. 9 (Faedda, Iatalese, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Riccio, Uras) dei 25 Consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Mureddu e Orrù. Annunciano ritardo i Consiglieri Riccio, latalese e Pecoraro.

**Punto 7 all'O.d.G.**: "Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC. Proposta al Consiglio".

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio Massimiliano Sanna.

Alle ore 18:05 entra in aula la Consigliera Masia.

Alle ore 18:07 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Faedda e alle 18:17 entra in aula il Consigliere latalese.

Il Presidente illustra le modalità con cui si svolgeranno i lavori significando che ci sarà inizialmente la discussione generale sulla proposta di deliberazione nel suo complesso e che successivamente verranno illustrati e votati uno per uno gli articoli del regolamento modificati dalla Commissione Consiliare.

Interviene alla discussione generale sulla proposta di deliberazione il Consigliere Angioi.

Il Consigliere Sanna propone una breve sospensione dei lavori per una riunione dei Capigruppo circa il regolamento in esame.

Il Presidente, accogliendo la richiesta del Consigliere Sanna, comunica all'aula che la seduta è sospesa e che alla riunione dei Capigruppo parteciperà anche il Consigliere Angioi in qualità di Presidente della Commissione Bilancio.

La seduta è sospesa alle ore 18:34.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 18:53, sono presenti n. 19 e assenti n. 6 (Atzeni, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Riccio) Consiglieri. La seduta prosegue.

Alle ore 18:54 rientra in aula il Consigliere Atzeni.

Intervengono inoltre al dibattito generale sulla proposta di deliberazione in

esame i Consiglieri Federico, il quale nel corso del suo intervento preannuncia che presenterà tre ememndamenti alla proposta di regolamento in esame e Faedda.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, comunica all'aula che si procederà ad esaminare e votare gli articoli del regolamento modificati in sede di Commissione Bilancio.

#### Art. 34 - Articolazione della tariffa.

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dagli art. 4 comma 2 e 7 comma 1, DPR 158/99, e ripreso dall'art. 1 comma 658 della l. 147/2013, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale compresa tra il 1 per cento e il 10 per cento, del minor costo finale di smaltimento dei rifiuti riconducibile alla raccolta differenziata svolta nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 34 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 20. Voti favorevoli 17. Presenti e non votanti 3 (Federico, latalese, Puddu). Assenti 5 (Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Riccio).

L'articolo n. 34 come modificato dalla 1<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente è approvato.

#### **Art. 37 - Occupanti le utenze domestiche.**

Il Consigliere Angioi illustra l'articolo, come modificato dalla Commissione,

## secondo quanto segue:

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi o frazionabili al massimo in tre distinti periodi. la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per l'intero anno d'imposta. La variazione dei componenti il nucleo familiare di cui al comma precedente è concessa su domanda degli interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, presentarsi inderogabilmente pena di decadenza dal diritto а all'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conquaglio.
- 3. Per gli anni successivi la permanenza delle condizioni richieste dovrà essere confermata da apposita dichiarazione sostitutiva. A corredo della richiesta originaria il contribuente deve presentare idonea documentazione dalla quale si rilevino le circostanze che comportano il diritto all'agevolazione o, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva il Comune si riserva di richiedere la documentazione probatoria delle circostanze dichiarate.
- 4. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
- 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, compresi i cittadini residenti all'estero, da soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari o case di riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di un'unità.
- 7. La documentazione (anche nella forma di dichiarazioni sostitutive) che dovrà essere presentata a corredo dell'istanza di ammissione alla fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo, potrà essere prodotta anche in formato digitale.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 37 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 19. Voti favorevoli 17. Presenti e non votanti 2 (Federico, latalese). Assenti 6 (Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio).

L'articolo n. 37 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

#### Art. 39 - Classificazione delle utenze non domestiche.

- Il Consigliere Angioi illustra l'articolo, come modificato dalla Commissione, secondo quanto seque:
- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie di attività indicate nell'allegato B.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale e/o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le sottocategorie individuate nell'allegato B sono individuate al fine di trovare la giusta collocazione nella specifica categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5. E' possibile applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica aventi differenti destinazioni d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e/o siti in luoghi diversi. La conseguente variazione di tariffa avrà efficacia solo dal momento della rettifica fatta dall'ufficio sulla base delle dichiarazioni dell'utente o all'esito degli eventuali accertamenti.
- 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 8. Gli uffici effettueranno controlli a campione per verificare la conformità delle dichiarazioni in merito alla destinazione d'uso dei locali.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 39 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 18. Voti favorevoli 14. Astenuti 1 (Cadau). Presenti e non votanti 3 (Federico, Masia, Uras). Assenti 7 (Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Tatti).

L'articolo n. 39 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

## Art. 43 - Riduzioni per utenze domestiche.

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio è prevista una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Interviene al dibattito il Consigliere Sanna.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 43 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 16. Voti favorevoli 12. Presenti e non votanti 4 (Atzeni, Federico, Sanna, Uras). Assenti 9 (Cadau, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Tatti).

L'articolo n. 43 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

# Art. 44- Riduzioni per utenze non domestiche.

- 1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale condizione deve essere contenuta nella denuncia originaria o di variazione
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. La tariffa è ridotta del 40% della parte variabile alle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione. La riduzione opera mediante compensazione sull'annualità successiva.
- 4.La parte variabile della tariffa è ridotta al 50% per i fabbricati di attività produttive, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga

l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativa all'inizio o alla fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 6 nel caso di inizio attività e di mesi 12 nel caso di fine attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

- 5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su istanza degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto.
- 6. Per i box di mercato la tariffa si applica con una riduzione del 50%.
- 7.Per le categorie e sotto categorie di classe 7 e 8 la tariffa si applica con una riduzione del 15%.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 44 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 17. Voti favorevoli 16. Presenti e non votanti 1 (Masia). Assenti 8 (Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Tatti).

L'articolo n. 44 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

Alle ore 19:34 entra in aula il Consigliere Riccio.

## Art. 45 - Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati.

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo (attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.)
- 2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati con esclusione degli imballaggi terziari avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività (Kd massimo parte variabile).
- 3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di

competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1. A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 45 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 18. Voti favorevoli 17. Presenti e non votanti 1 (Masia). Assenti 7 (Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Tatti).

L'articolo n. 45 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

Il Consigliere Angioi, intervenendo circa le proposte di emendamento avanzate dal Consigliere Federico, evidenzia che le stesse potranno essere più opportunamente esaminate in Commissione in un secondo tempo.

## Art. 47 - Agevolazioni

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o due o più componenti ultrasessantacinquenni, titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000.00 Euro:
- 2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000.00 Euro.
- 3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di 9.000,00 Euro, per il solo immobile adibito ad abitazione principale

- 4. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l'anno di competenza adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento.
- 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che il contribuente non sia inadempiente con il pagamento dei tributi comunali per più di due annualità.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Consiglere Federico chiede che gli emendamenti da lui proposti rimangano agli atti e si dichiara disponibile a discutere gli stessi in sede di Commissione.

Intervengono al dibattito sull'articolo in esame i Consiglieri: Cabras, Sanna, latalese, Puddu.

La Consigliera Uras, nel corso del proprio intervento, preannuncia che presenterà un emendamento all'articolo in esame.

Interviene inoltre al dibattito il Consigliere Riccio.

- Il Presidente dà lettura integrale dell'art. 47 come modificato dalla Commissione.
- Il Consigliere Federico interviene sull'ordine dei lavori per chiedere che gli emendamenti da lui proposti vengano discussi prima della votazione degli articoli ai quali si riferiscono.
- Il Segretario Generale fa alcune precisazioni di carattere procedurale significando che gli emendamenti presentati nel corso della seduta saranno esaminati al termine dell'esame degli articoli modificati dalla Commissione, previa acquisizione dei pareri di competenza da parte della Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e dei Revisori.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 47 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 17. Voti favorevoli 11. Presenti e non votanti 6 (Atzeni, Masia, Muru, Puddu, Riccio, Uras). Assenti 8 (Cadau, Federico, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Sanna, Tatti).

L'articolo n. 47 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

Il Consigliere Federico interviene circa l'esito della votazione appena effettuata e chiede alcuni chiarimenti in merito al quorum deliberativo.

Il Segretario fornisce le opportune delucidazioni in merito.

## Art. 48 - Agevolazioni per associazioni di volontariato.

- 1. La tariffa è ridotta del 50% per gli immobili utilizzati o concessi/locati con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n.39 del 13/09/1993, che li utilizzino per scopi istituzionali, a condizione che le dette unità immobiliari siano direttamente utilizzate e destinate esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- 2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'utilizzatore è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto registrato. Per usufruire dell'agevolazione il contratto deve essere stipulato in forma scritta e registrato antecedentemente alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. Le dichiarazioni, le copie dei contratti e le attestazioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine del 31 Dicembre dell'anno d'imposta insieme con l'istanza volta ad ottenere l'agevolazione, a pena di decadenza. Tali atti hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
- 4. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

- Il Consigliere Federico chiede che venga distribuita ai Consiglieri copia degli emendamenti da lui presentati.
- Il Presidente chiarisce che copia degli emendamenti di cui trattasi verrà distribuita non appena la Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e i Revisori avranno apposto sugli stessi i pareri di competenza.
- Il Consigliere Puddu chiede una breve sospensione dei lavori per una riunione dei Capigruppo.
- Il Presidente, accogliendo la richiesta del Consigliere Puddu, sospende temporaneamente i lavori alle ore 20:17.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 20:33, sono presenti 21 e assenti 4 (Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro) Consiglieri. La seduta prosegue.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo 48 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Federico). Assenti 10 (Cadau, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Uras).

L'articolo n. 48 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

## Art. 50 - Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati.

- 1. Il contribuente è tenuto al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, con le modalità e i termini stabiliti dal comune, per non incorrere nella sanzione prevista per l'omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del comma 695 dell'art. 1 L. 147/13" e dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Il Comune invia un modello di pagamento precompilato presso il domicilio dei contribuenti al fine di agevolare l'adempimento nel pagamento del tributo .
- 2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante F24.
- 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento annuale di determinazione delle tariffe, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, secondo le scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune.
- 4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
- 5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica dell'atto di messa in mora, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 50 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 15. Voti favorevoli 13. Presenti e non votanti 2 (Atzeni, Federico). Assenti 10 (Cadau, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Uras).

L'articolo n.50 come modificato dalla  $1^$  Commissione Consiliare Permanente è approvato.

#### Art. 55 - Sanzioni

- 1. Nei casi di violazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate secondo i criteri di seguito indicati.
- a. Sanzione applicata nell'importo minimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore ad euro 500,00;
- b. Sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo (75% dell'imposta evasa) quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore ad euro 500,00;
- c. Sanzione applicata nell'importo minimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore ad euro 500.00
- d. Sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo (150% dell'imposta evasa) quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore ad euro 500,00
- 2. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.
- 3. La sanzione è aumentata del 20 % nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
- 4. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
- 5. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
- 6. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.
- 7. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune di Oristano.
- 8. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo 55 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Astenuti 1

(Sanna). Assenti 10 (Cadau, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Uras).

L'articolo n. 55 come modificato dalla 1<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente è approvato.

# Art. 58 - Dilazione del pagamento.

- 1. L'ente può concedere, su richiesta del contribuente/utente (imprese e persone fisiche) che non abbia morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in stato di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo per la cui riscossione, anche coattiva, siano state avviate le relative procedure (a partire dalla fase di sollecito o avviso di accertamento).
- 2. Il Contribuente/Utente (persona fisica) che versi in una condizione di grave e oggettiva difficoltà economica può chiedere di avere accesso a un piano di rateizzazione. In questo caso il debito può essere dilazionato aumentando il numero delle rate fino ad ottenere un importo mensile che non sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del soggetto richiedente, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Il piano di rateizzazione può prevedere un numero massimo di 72 rate e comunque non può eccedere il periodo di decadenza/prescrizione del titolo esecutivo.
- 3. All'istanza di cui al comma precedente dovrà essere allegata la certificazione relativa all'ISEE del nucleo familiare, comprensiva del quadro N Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.
- 4.Il Contribuente/Impresa che non abbia morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che si trovino in stato di comprovata oggettiva difficoltà economica, può chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di tributo secondo i criteri stabiliti nella tabella B sotto estesa.

TABELLA B – Imprese. Piano Straordinario di Rateizzazione
Debiti scaturiti dalla emissione di solleciti di pagamento e/o di avvisi di accertamento e/o pertinenti alla fase successiva alla notifica del titolo esecutivo

Importo dovuto	Numero rate massimo
Fino a 200 euro	NESSUNA RATEAZIONE
da euro 200 a euro 500	3
da euro 500 a euro 1.000	6
da euro 1.000 a euro 2.000	9
da euro 2.000 a euro 5.000	18

da euro 5.000 a euro 10.000	21
da euro 10.000 a euro 20.000	24
da euro 20.000 a euro 30.000	36
da euro 30.000 a euro 40.000	48
da euro 40.000 a euro 50.000	72
Oltre 50.000,00 euro	120

- 5. All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere allegati atti e documenti a dimostrazione della sussistenza del requisito prescritto.
- 6. L'importo di ciascuna rata di cui ai piani di rientro del presente articolo deve essere maggiorato dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali. Il mancato versamento di nr. tre rate anche non consecutive comporta la decadenza del piano di rateazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva.
- 7. La richiesta di rateizzazione relativa alla TARI deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza del termine di versamento per gli avvisi di accertamento ed entro la scadenza della seconda rata per gli avvisi bonari.
- 8. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento di cui almeno uno scaduto al momento della richiesta, nell'importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale di ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Ente successivamente alla notifica dell'atto di ingiunzione.
- 9. Se l'ammontare del debito risulti superiore ad euro 30.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
- 10. Il soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile dell'Ufficio Tributi, che parimenti provvede con apposito provvedimento alla revoca del piano di rateizzazione quando si verificano i presupposti (solleciti e/o accertamenti non pagati nei termini in essi previsti).
- 11. In deroga a quanto sopra, nella fase di riscossione coattiva, il Dirigente Responsabile dell'entrata e l'Ufficiale della Riscossione di cui all'art. 35 del presente regolamento (se nominato), nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, hanno facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 58 del Regolamento come modificato

dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 16. Voti favorevoli 14. Contrari 1 (Sanna). Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 9 (Cadau, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio).

L'articolo n. 58 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

#### Art. 61 - Accertamento con adesione.

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 146 del 03.12.2015, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 61 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 10 (Cadau, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna).

L'articolo n. 61 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

#### Art. 62 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti tra i quali in particolare il Regolamento Generale delle Entrate.

Illustra l'articolo il Consigliere Angioi.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 62 del Regolamento come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 10 (Cadau, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna).

L'articolo n. 62 come modificato dalla  $1^$  Commissione Consiliare Permanente è approvato.

## Art. 63 - Entrata in vigore e norme finali.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2018.

Il Presidente dà lettura dell'articolo come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente

Successivamente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'articolo n. 63 come modificato dalla Commissione, che è approvato con: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 10 (Cadau, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna).

L'articolo n. 63 come modificato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente è approvato.

Il Consigliere latalese chiede una breve sospensione dei lavori per una riunione dei Capigruppo.

Il Presidente, accogliendo la richiesta del Consigliere latalese, sospende temporaneamente la seduta alle ore 20.52.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 21:06, sono presenti 20 e assenti 5 (Cadau, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro) Consiglieri. La seduta prosegue.

Il Presidente invita il messo d'aula a distribuire a tutti i Consiglieri copia degli emendamenti presentati dal Consigliere Federico e dalla Consigliera Uras, corredati dai pareri di competenza della Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e dei Revisori.

Successivamente comunica all'aula che si procederà con la lettura, discussione e votazione degli emendamenti in parola.

## **Emendamento n. 1 del Consigliere Federico**

Il Presidente dà lettura dell'emendamento e dei relativi pareri:

Emendamento art. 47 - comma 3

Dove recita "...il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di 9.000 euro...", si propone la seguente modifica: "...il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di **10.000** euro...".

Parere del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia:

"Si esprime parere tecnico e contabile favorevole".

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti:

"Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole".

Il Presidente dichiara l'emendamento ammissibile.

Illustra l'emendamento il Consigliere Federico.

Il Consigliere Angioi preannuncia il proprio voto contrario.

Il Consigliere Sanna per alcune considerazioni circa l'ordine dei lavori.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'emendamento n. 1 del Consigliere Federico che è respinto con: Presenti 19. Voti favorevoli 6. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda, Franceschi, latalese, Licandro, Lutzu, Muru, Pusceddu, Solinas). Assenti 6 (Cadau, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Tatti).

L'emendamento n. 1 del Consigliere Federico è respinto.

## **Emendamento n. 2 del Consigliere Federico.**

Il Presidente dà lettura dell'emendamento e dei relativi pareri:

Emendamento art. 47 - comma 1, 2 e 3

Si propone la aggiunta del comma x:

"In riferimento ai precedenti comma 1, 2 e 3, al di sopra del reddito Isee previsto per l'accesso alle misure ridotte previste, e fino al reddito Isee di 12.000 euro, la riduzione della tariffa verrà applicata in maniera progressiva fino al totale azzeramento della riduzione stessa".

Parere del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia:

"Si esprime parere tecnico e contabile sfavorevole in quanto la formulazione troppo generica, non prevedendo scaglioni relativi alla misura dell'Isee da associare alle percentuali di riduzione, non consente di essere applicata".

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti:

"Il Collegio dei Revisori esprime parere sfavorevole per i motivi già espressi nel parere del Responsabile del Servizio Finanziario".

Il Presidente dichiara l'emendamento ammissibile. Illustra l'emendamento il Consigliere Federico.

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'emendamento n. 2 del Consigliere Federico che è

respinto con: Presenti 19. Voti favorevoli 6. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Muru, Pusceddu, Solinas). Assenti 6 (Cadau, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Tatti).

## **Emendamento n. 3 del Consigliere Federico.**

Il Presidente dà lettura dell'emendamento e dei relativi pareri:

Emendamento art. 50 - comma 2

In chiusura del comma si propone la seguente aggiunta: "o anche attraverso lo strumento della domiciliazione bancaria".

Parere del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia:

"Si esprime parere tecnico e contabile sfavorevole in quanto la normativa nazionale (D.L. 193/16 conv. in L.225/16) prevede il solo pagamento con F24, attraverso l'Agenzia delle Entrate e riversamento nel conto di tesoreria. E' tuttavia possibile che il contribuente effettui l'operazione tramite Home Banking".

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti:

"Il Collegio dei Revisori esprime parere sfavorevole per i motivi già espressi nel parere del Responsabile del Servizio Finanziario".

Il Presidente dichiara l'emendamento ammissibile.

Il Consigliere Federico ritira l'emendamento n. 3 e fa ulteriori considerazioni.

### **Emendamento della Consigliera Uras.**

Il Presidente dà lettura dell'emendamento e dei relativi pareri:

Proposta di emendamento art. 47, comma 4.

Nel 4^ comma, dopo il punto, si propone di aggiungere la seguente disposizione: "In deroga all'art. 49, la misura ridotta di cui al comma 1 è da intendersi raddoppiata nel caso in cui l'adozione avvenga da parte di soggetto ultrassessantacinquenne titolare di reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000 euro".

Parere del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia:

"In merito all'emendamento in questione si esprime parere tecnico e contabile favorevole facendo presente che il carico che si riduce viene spalmato in tutte le altre utenze domestiche".

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti:

"Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole condividendo quanto evidenziato nel parere del Responsabile del Servizio Finanziario".

Il Presidente dichiara l'emendamento ammissibile.

Il Consigliere Sanna chiede chiarimenti circa il parere espresso dalla Dr.ssa Chergia.

Il Presidente invita la Dr.ssa Chergia, presente in aula, a voler intervenire per fornire chiarimenti in merito al parere da lei espresso sull'emendamento in esame.

La Dr.ssa Chergia fornisce gli opportuni chiarimenti.

Interviene per alcune considerazioni in merito all'emendamento in esame la Consigliera Cabras.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l'emendamento della Consigliera Uras, che è respinto con: Presenti 19. Voti favorevoli 6. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda, Franceschi, latalese, Licandro, Lutzu, Muru, Pusceddu, Solinas). Assenti 6 (Cadau, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Tatti).

L'emendamento della Consigliera Uras è respinto.

Terminato l'esame degli emendamenti e le relative operazioni di voto, il Presidente dà la parola all'Assessore al Bilancio Massimiliano Sanna per la replica sulla proposta nel suo complesso.

L'Assessore Sanna per la replica.

Al termine il Presidente apre la discussione per le dichiarazioni di voto.

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:

Sanna, fa alcune considerazioni critiche.

Angioi, voto favorevole.

Lutzu, voto favorevole. Federico, non partecipa al voto.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al

punto 7 all'O.d.G. come riformulata in sede di Commissione, che è approvata con: Presenti 14. Voti favorevoli 13. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 11 (Cadau, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Tatti).

**Punto 10 all'O.d.G.**: "Partecipazione all'avviso RAS per il finanziamento dei programmi integrati per il riordino urbano ex art. 40 l.r. n° 8/2015. Programma integrato "ORISTANO OVEST": Approvazione e individuazione degli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi".

L'Assessore all'Urbanistica Federica Pinna comunica all'aula di voler rinviare la proposta di cui al punto 10, in quanto essendo stati prorogati i termini per la partecipazione al bando, non si rende necessario approvarla in via d'urgenza nella seduta odierna.

Il Presidente, preso atto di quanto affermato dall'Assessore, comunica che la proposta di cui al punto 10 all'O.d.G. è rinviata.

**Punto 11 all'O.d.G.**: "Adozione definitiva variante urbanistica conseguente all' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - progetto generale per la realizzazione del parco lineare e di tutti gli interventi puntuali (ORISTANO EST)".

L'Assessore all'Urbanistica Federica Pinna propone un rinvio della proposta di cui al punto 11 all'O.d.G. in quanto la stessa necessita di alcuni approfondimenti alla presenza anche del Dirigente competente.

Il Consigliere latalese, concordando con quanto proposto dall'Assessore Federica Pinna, ribadisce la necessità di rinviare la discussione della proposta di cui trattasi.

Il Presidente, preso atto di quanto affermato dall'Assessore e da Consigliere latalese, comunica che la proposta di cui al punto 11 all'O.d.G. è rinviata.

Successivamente, constatato che è stato esaurito l'O.d.G. della seduta odierna, chiude i lavori e scioglie la seduta alle ore 21:53.

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria Generale.

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala



# Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale

MELE LUIGI

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69